



Tribunale Amministrativo Regionale

per l'Umbria

DECRETO N. 8/2020

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 3, 4 e 6 del d.l. n.11/2020, recante misure urgenti per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica in materia di giustizia amministrativa;

viste in particolare le disposizioni, sul rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 e sulle modalità del loro svolgimento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n 5-3.2020 ;

visti i precedenti propri decreti n. 6 e n. 7/2020 (e gli atti ivi richiamati), recanti disciplina emergenziale della chiamata delle cause ed il rinvio delle udienze camerali e di merito;

considerato che le citate disposizioni seguono precedenti misure emergenziali di varia fonte;

rilevata pertanto la necessità di tradurre dette disposizioni in misure concrete incidenti sulla trattazione delle cause, al fine di evitare eccessive concentrazioni di ricorsi in singole sedute e di agevolare il servizio nella situazione emergenziale;

DISPONE

1-Come già comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. in oggetto, l'udienza di merito e camerale del 10 marzo 2020 (inizialmente accorpata dal d.p. n.7 a quella del 24) è rinviata d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020. A modifica della comunicazione in data 9 marzo 2020, gli affari previsti in detta udienza saranno trattati all'udienza del 7 luglio 2020, in aggiunta al carico già previsto (l'udienza straordinaria inizialmente programmata per il 25 marzo è soppressa).

2- Parimenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, per le istanze cautelari fissate per il 10 marzo e per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 ed il 22 marzo 2020 per le quali venga presentata richiesta (anche da una sola delle parti) di provvedimento monocratico ex art.56, la trattazione collegiale è fissata dalla legge in apposita camera di consiglio straordinaria, stabilita per il giorno immediatamente successivo (23 marzo 2020); nello stesso senso è integrato il calendario delle udienze 2020. Nei suddetti procedimenti cautelari e sino al 22 marzo 2020 trovano applicazione le disposizioni in materia di termini dell'art. 54, commi 2 e 3, del processo amministrativo.

3- Le udienze di merito e camerale previste per il 24 marzo 2020, salvo intervento di nuove disposizioni di rinvio, avranno luogo regolarmente.

4- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, fino al 31 maggio 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione sulla base degli atti senza necessità di discussione, salvo diversa richiesta disciplinata dallo stesso comma 4 e dal successivo comma 5. Gli avvocati saranno considerati presenti a tutti gli effetti anche se la discussione non sia stata richiesta.


5- Fino al 31 maggio 2020, le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse. Per tutte le udienze sono confermate, anche oltre detta data, la soppressione delle chiamate preliminari e la chiamata per fasce, disposte col d.p. n.6/2020.

6- E' Confermata la necessità di dare applicazione, da parte del dirigente, alla disposizione emanata dal Presidente del Consiglio di Stato (prot.emerg. n.1 del 5.3.2020) sull'allestimento di uno spazio con tavolo adibito delle copie cartacee;

7- Il Segretario generale del TAR valuterà in concreto le situazioni dell'Ufficio che possano suggerire al Presidente l'adozione di altre misure tra quelle ipotizzate dall'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 11/2020.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo del TAR, sul sito informatico dello stesso e comunicato ai magistrati del TAR, al Segretario generale, agli ordini degli avvocati della Regione ed al Segretariato del Consiglio di Presidenza.

Perugia, 10 marzo 2020.


Dott. Raffaele Potenza